



COMUNE DI FOLGARIA

Provincia di Trento - C.A.P. 38064

Via Roma, 60

Tel. 0464/1982040 - Fax 0464/350201

Codice Fiscale e P. IVA 00323920223

E-mail: protocollo@comune.folgaria.tn.it

PEC: comune@pec.comune.folgaria.tn.it

www.comune.folgaria.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 259 della Giunta Comunale

**OGGETTO: Conferma della composizione della commissione edilizia comunale
nominata con deliberazione n. 188 di data 29.07.2021.**

=====
L'anno duemilaventidue, addì dodici del mese di ottobre alle ore 14.45 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale, composta da:

RECH Michael	Sindaco
MARZARI Adriano	Vicesindaco
LARCHER Fabrizio	Assessore
MATTUZZI Andrea	Assessore
SCHIR Stefania	Assessore

Sono presenti di persona nella sala appositamente allestita il Sindaco Rech Michael e gli Assessori Marzari Adriano, Larcher Fabrizio, Mattuzzi Andrea e Schir Stefania.

Assiste il segretario generale signora
Defrancesco dott.ssa Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sindaco **Rech Michael**
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Conferma della composizione della commissione edilizia comunale nominata con deliberazione n. 188 di data 29.07.2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 6 luglio 2022 n. 7 recante “Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022” che introduce tra l’altro modificazioni in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni edilizie comunali;

Visto l’articolo 9 comma 2 della L.P. 15/2015 come modificato dalla sopra citata legge che prevede che la Commissione edilizia comunale per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è composta da un numero massimo di 5 membri, di cui:

- il sindaco o l’assessore all’urbanistica che la preside;
- almeno un componente è tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia e almeno un componente è tecnico esperto in materia di tutela del paesaggio, entrambi iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- il comandante del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, o loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, che non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo;
- l’individuazione dei componenti diversi da quelli sopra previsti avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la comparazione delle candidature ammissibili;

Dato atto che l’articolo 121 comma 4 della L.P. 15/2015 dispone che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L.P. 7 del 2022 (coincidente con il termine del 21 ottobre 2022) le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CEC secondo quanto previsto dall’articolo 9 sopra citato. Le amministrazioni comunali che già prevedono nella Commissione edilizia la presenza di membri rispondenti all’articolo 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di nomina di una nuova commissione”;

Vista la nota, a firma dell’Assessore provinciale all’urbanistica e del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, pervenuta in data 08.09.2022, in cui vengono fornite risposte a quesiti ricorrenti in merito all’applicazione della L.P. 6 luglio 2022 n. 7, che specifica quanto di seguito riportato:

“Per quanto riguarda il requisito della esperienza in materia di tutela del paesaggio, non essendo istituito un apposito albo dei paesaggisti, esso andrà attestato tramite dichiarazione contenuta nel curriculum vitae del candidato, concernente le esperienze professionali pregresse, come , a titolo esemplificativo, l’aver partecipato a commissioni che si occupano anche degli aspetti paesaggistici oppure aver approfondito i temi del paesaggio (es. riqualificazione urbana) con studi/pubblicazioni, esperienze accademiche, o altri aspetti rilevanti attinenti agli incarichi professionali svolti (progettazione/redazione strumenti urbanistici generali o particolari) o alla consulenza professionale prestata o alla formazione (docenza/corsi di formazione)....”;

Accertato in tale nota che “I comuni che all’interno delle CEC esistenti, presentano già tali figure professionali, ossia almeno un componente esperto in edilizia e urbanistica (ad es. esperienza in pianificazione generale e/o attuativa, progettazione

privata, partecipazioni a commissioni edilizia o altri studi, approfondimenti in materia, esperienze accademiche etc) ed almeno un componente esperto in tutela del paesaggio, andranno valutati i requisiti con orientamento, nel secondo caso, alla specializzazione - approfondimento sui temi del paesaggio e dovrà essere assunto un provvedimento di conferma della composizione della CEC alla luce ed in coerenza a quanto richiesto dalla nuova norma, in difetto entro il 21 ottobre 2022, dovrà essere emanato l'avviso per l'individuazione della nuova CEC”;

Richiamata la deliberazione n. 188 del 29 luglio 2021 con cui la Giunta comunale ha provveduto alla nomina della Commissione edilizia comunale ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 04.08.2015 n. 15 e degli artt. 10 e 11 del Regolamento edilizio previa valutazione delle candidature pervenute sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblicato;

Richiamati i criteri per la scelta dei componenti, approvati con deliberazione giuntale n. 156 di data 01.07.2021 e dato atto che tali criteri sono coerenti con quanto richiesto dalla nuova norma, ossia:

- a) esperienza pregressa in qualità di componente di commissioni edilizie o urbanistiche;
- b) svolgimento di incarichi professionali in materia urbanistica (prioritariamente: redazione di strumenti di pianificazione);
- c) svolgimento di incarichi di consulenza urbanistica e/o esperienza in qualità di dipendente della P.A. svolta prevalentemente nel settore edilizia e urbanistica,
- d) corsi di formazione/master – accreditati ed attestati dall'ente organizzatore - per pianificazione urbanistica o attinenti le materie dell'edilizia urbanistica e tutela del paesaggio,
- e) attestato di partecipazione alla STEP (scuola per il Governo del Territorio e Paesaggio) o corsi di formazione e aggiornamento permanente di cui art.14 L.P. 15/2015
- f) Progettazione o Direzione Lavori di opere sottoposte a vincolo con approvazione della PAT Soprintendenza Beni Culturali, o commissioni di tutela del paesaggio e/o C.P.C.;

Visti altresì i requisiti richiesti dalla nuova norma specificati nella citata nota provinciale in merito alle professionalità dei membri esperti in urbanistica ed edilizia e in particolare in tutela del paesaggio;

Esaminati i curricula dei componenti la commissione edilizia depositati all'atto della presentazione delle rispettive candidature;

Ritenuto non necessario procedere alla nomina di una nuova CEC in quanto già presenti all'interno della stessa CEC attualmente nominata membri esperti rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) della L.P. 15/2015;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole tecnico-amministrativo espresso dal Segretario generale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. e ii., stante l'esigenza di ottemperare a quanto previsto dall'art. 121 comma 4 della L.P. 15/2015 entro la scadenza del 21.10.2022;

Vista la L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss.mm.;

Visti gli artt. 10 e 11 del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 19 di data 22 maggio 2019, come da ultimo modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 30 giugno 2021;

Visti gli artt. 53, 182, 183, comma 4, 185 e 187, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di confermare la composizione della Commissione edilizia comunale nominata con deliberazione della Giunta comunale n. 188 di data 29 luglio 2021:

Di dare atto che la Commissione edilizia comunale, così come nominata con il citato provvedimento, è conforme all'art. 9, comma 2, della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, modificato dalla L.P. 6 luglio 2022, n. 7, nella composizione di seguito indicata.

Membri di diritto: il Sindaco o l'Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia, che la presiede e il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Folgaria;

Membri elettivi:

- dott. ing. Giorgio Rasera, libero professionista, con studio in Trento,
- dott. arch. Manfredi Talamo, libero professionista, con studio in Trento;
- dott. arch. Laura Zamboni, libero professionista, con studio in Besenello,
- dott. geol. Roberto D'Acconti, libero professionista, con studio in Trento;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino alto Adige approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, a sensi art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
- F.to Michael Rech -

Il Segretario Generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato sul portale telematico www.albotelematico.tn.it il 17.10.2022 per rimanervi 10 giorni consecutivi.

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Lì, 17.10.2022

Il Segretario generale
- F.to dott.ssa Emanuela Defrancesco -

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 17.10.2022

Il Segretario generale
- dott.ssa Emanuela Defrancesco -